



**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

*Azienda pubblica di servizi alla persona*

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI  
PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA  
AI SENSI DELLO STATUTO DI ASP CITTA' DI BOLOGNA (ART. 9)**

**Indice**

1. Finalità e principi
2. Composizione, nomina e durata
  - 2.1. Composizione
  - 2.2. Nomina e costituzione
  - 2.3. Durata
3. Funzionamento

## 1. Finalità e principi

1.1 ASP Città di Bologna (di seguito ASP) costituisce un Organismo di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi (di seguito indicato come Organismo) secondo quanto definito dal proprio Statuto, all'art. 9 "Organismi di partecipazione e di rappresentanza" che si riporta di seguito integralmente:

"Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP attiva la costituzione di un organismo di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale."

1.2. L'Organismo è costituito anche con riferimento all'art. 7 del medesimo statuto, comma 3: "ASP valorizza l'apporto del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti".

1.3. L'attività dell'Organismo si impronta al principio di collaborazione con l'ASP nell'intento comune di migliorare la capacità dell'Azienda di rispondere efficacemente alle sollecitazioni di quanti sono destinatari, coinvolti, interessati ai servizi che questa eroga ed alle attività che realizza.

L'obiettivo comune è quello della integrazione dei diversi interessi e della buona riuscita dell'azione che ASP esplica nei confronti della comunità nella quale essa agisce.

1.4. I compiti attribuiti all'Organismo dallo Statuto, ossia: "consultivi, di controllo della qualità, di promozione della solidarietà e dell'attività del volontariato locale" sono realizzati con la finalità ultima di "mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi".

Compiti consultivi. Sono realizzati esplicitando gli interessi diffusi di cui i membri sono portatori riguardo a obiettivi e programmi di ASP.

Ciò con particolare riferimento a provvedimenti con una ricaduta diretta sulla qualità del servizio e a percorsi di coinvolgimento attivo della comunità locale, anche in collaborazione con altri attori del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari.

Compiti di controllo della qualità, agiti con l'ottica di realizzare servizi con qualità adeguate alle aspettative degli utenti. E quindi mediante:

- la rappresentazione dei bisogni degli utenti del territorio ai quali ASP rivolge il proprio operato, evidenziandone le aspettative e affrontando le problematiche a queste collegate;
- il supporto all'ASP nella individuazione dei fattori che determinano una buona realizzazione dei servizi e le modalità per consolidarli;
- il favorire un efficace dialogo tra i Servizi di ASP e gli utenti e le loro famiglie, con la finalità di prevenire e dirimere i conflitti. Anche con particolare riferimento alle forme di ascolto attivo già presenti nei diversi servizi gestiti da ASP.

Compiti di promozione della solidarietà e dell'attività del volontariato locale. Ciò attraverso:

- il supporto all'ASP nella individuazione di modalità adeguate per informare gli utenti, avvicinando i cittadini alla rete dei servizi sociali di cui ASP è parte;
- l'attivazione di un fattivo dialogo con le formazioni sociali presenti sul territorio e la promozione del collegamento e impegno delle diverse componenti sociali;
- la collaborazione alla costruzione e realizzazione di percorsi partecipativi promossi dall'ASP o da altri soggetti del territorio in cui ASP agisce.

1.5. Annualmente, di norma contestualmente alla definizione del Piano programmatico, gli organi dell'ASP individuano le tematiche sulle quali realizzare un confronto con l'Organismo e le modalità strutturate attraverso le quali conseguirlo, anche tenendo conto di richieste provenienti dall'Organismo stesso.

## **2. Composizione, nomina e durata**

### **2.1. Composizione**

L'Organismo è composto da 12 organizzazioni che rappresentano gli interessi degli utenti e che sono maggiormente rappresentative dei territori e ambiti in cui ASP esplica la propria azione istituzionale

Sono rappresentanti degli interessi degli utenti le organizzazioni:

- iscritte all'Elenco delle Libere Forme Associative istituito dal Comune di Bologna,
- iscritte all'albo regionale delle organizzazioni di volontariato aventi sede o articolazione locale a Bologna,
- iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede o articolazione locale a Bologna,

Per garantire adeguati diritti di partecipazione e di informazione agli utenti di tutti i settori di intervento dell'ASP i membri sono individuati con riferimento all'ambito di intervento, ossia:

- tutela di interessi diffusi collegati ai settori di intervento di ASP: 4 membri,
- minori e famiglie: 2 membri,
- adulti e disabili: 2 membri,
- immigrati: 2 membri,
- anziani: 2 membri.

L'Amministratore unico è invitato permanente alle riunioni dell'Organismo.

### **2.2 Percorso per la individuazione dei membri dell'Organismo**

- ASP predispone un avviso con invito a manifestare il proprio interesse a far parte dell'Organismo e che pubblicizza mediante il proprio sito internet e trasmettendolo agli uffici comunali e regionali che gestiscono gli elenchi di cui al punto 2.1;
- possono richiedere di far parte dell'Organismo le organizzazioni iscritte negli elenchi evidenziati al punto 2.1 e che rivolgono la propria attività alle finalità riportate nel paragrafo precedente. Non possono far parte dell'Organismo soggetti che hanno un rapporto di fornitura con ASP o con cui sono in essere contenziosi;
- qualora le richieste ricevute siano superiori al numero di membri viene data la precedenza alle organizzazioni che hanno rapporti più diretti con gli utenti. Ossia con un più elevato numero di iscritti e di beneficiari nel territorio bolognese;
- la nomina dei membri viene effettuata con atto dell'Amministratore unico, previa informazione agli altri organi dell'ASP;
- ASP informa le organizzazioni richiedenti della nomina dei membri dell'Organismo.

Tutte le associazioni che avranno manifestato il proprio interesse a far parte dell'Organismo saranno inserite nella mailing list dell'ASP per poter essere aggiornate sulla attività.

L'organizzazione che diviene membro dell'Organismo di impegna a mantenere il raccordo informativo con le altre organizzazioni.

## Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'organismo di partecipazione e rappresentanza

### 2.2. Nomina e costituzione

La nomina dei membri dell'Organismo viene effettuata con atto deliberativo dell'Amministratore unico.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di nomina ciascuna organizzazione individua un suo rappresentante nell'Organismo di rappresentanza e partecipazione. Il suo nominativo viene comunicato formalmente all'ASP che ne valuta l'eventuale incompatibilità.

Individuati i rappresentanti di cui sopra l'Amministratore unico costituisce l'Organismo mediante un proprio atto.

Entro 30 giorni dalla costituzione l'Amministratore unico convoca e presiede la riunione di insediamento dell'Organismo ed è invitato permanente alle riunioni dello stesso.

Eventuali successive variazioni nella composizione sono deliberate dal Direttore generale se circoscritte all'avvicendamento di rappresentanti delle organizzazioni membro.

Qualora vi siano rinunce alla partecipazione all'Organismo da parte di una organizzazione, ASP individua un nuovo membro tra le organizzazioni che hanno richiesto di far parte dell'Organismo, con le modalità previste al punto 2.2.

### 2.3. Durata

L'Organismo di partecipazione e rappresentanza ha la durata di tre esercizi (l'esercizio coincide con l'anno solare). Esso decade dopo l'approvazione del consuntivo di attività dell'ultimo esercizio.

ASP da avvio ad un nuovo iter di individuazione dei membri la cui nomina dovrà garantire la partecipazione di ulteriori organizzazioni, compatibilmente con le richieste pervenute, per garantire il più ampio apporto dei cittadini.

Per il primo esercizio l'Organismo entra in funzione dalla data della riunione di insediamento; qualora questa sia successiva al 30 di giugno l'esercizio non viene conteggiato ai fini della durata dell'Organismo.

## **3. Funzionamento**

3.1 Il Presidente dell'Organismo viene scelto a maggioranza assoluta dei componenti nel corso della riunione di insediamento dell'Organismo o, in caso di dimissioni o revoca del presidente, nella prima riunione successiva. Sono candidati tutti i rappresentanti delle organizzazioni membro.

Affinché la riunione nella quale viene eletto il Presidente risulti valida devono essere presenti almeno i due terzi dei membri.

3.2. I compiti del Presidente dell'Organismo sono:

- convocare, con periodicità almeno quadrimestrale, e presiedere le riunioni dell'Organismo;
- formulare l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organismo, tenendo conto delle indicazioni dei membri dell'Organismo stesso e delle richieste degli organi dell'ASP, e in coerenza con quanto definito al punto 1;
- informare l'ASP dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione necessaria per la trattazione;
- verbalizzare gli incontri e garantirne la diffusione a tutti i soggetti interessati;
- predisporre una relazione annuale sulle attività dell'Organismo. Tale relazione deve essere redatta entro marzo dell'esercizio successivo.

## Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell'organismo di partecipazione e rappresentanza

3.3. Alle riunioni dell'Organismo partecipa il Direttore Generale, o un suo delegato. In funzione degli argomenti trattati, l'ASP può invitare i dirigenti competenti.

3.4. Le riunioni dell'Organismo sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri.

Nelle riunioni in cui siano trattati ordini del giorno richiesti dagli organi dell'Azienda, in particolare con riferimento al comma 3 dell'art. 9 dello Statuto, la riunione è valida quando siano presenti almeno i due terzi dei membri.

I verbali delle riunioni dell'Organismo sono messi a disposizione degli organi dell'Azienda.

Annualmente è realizzato un incontro con l'Assemblea dei soci per condividere le attività dell'Organismo.

3.5. I membri che non partecipino, senza fornire adeguata motivazione, a tre riunioni consecutive dell'Organismo possono essere dichiarati decaduti con voto espresso a maggioranza dei membri l'Organismo. E' altresì dichiarato decaduto il rappresentante che non sia più parte dell'organizzazione che lo ha nominato. In caso di decadenza l'organizzazione membro nomina un altro rappresentante.

3.6. Per esercitare efficacemente le proprie competenze l'Organismo dispone:

- dell'accesso ai documenti e alle informazioni aziendali attinenti le tematiche trattate. Ulteriori documenti e informazioni possono essere richiesti dall'Organismo esplicitandone le motivazioni e nella forma della richiesta di accesso agli atti;
- di mezzi e risorse necessari. A tal fine l'Azienda mette a disposizione spazi per le riunioni e, a richiesta, attrezzature/materiali necessari per la condivisione di documentazione (quali: videoproiettore, fotocopie).